

# **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA**

## **DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE N. 29 DEL 29/03/2021**

**OGGETTO: Rinnovo dell'Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV in forma associata con le Camere di commercio di Piacenza e Reggio Emilia**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in Legge 13/10/2020, n. 126, che ha previsto la decadenza, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, degli organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento già scaduti alla medesima data, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, con nomina di un Commissario straordinario da parte del Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata;

dato atto che gli organi della Camera di Commercio di Parma, scaduti alla data sopra indicata, sono quindi decaduti dal 14/09/2020;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17/12/2020, notificato all'Ente con nota n. 0286731 del 22/12/2020, di nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario della Camera di Commercio di Parma, con attribuzione di tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale, salvo i compiti attribuiti dallo stesso Ministro, con decreto del 16/02/2018, al Commissario ad acta, appositamente nominato per l'espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell'Emilia;

vista la determinazione n. 1 del Commissario straordinario in data 23/12/2020, nella quale si specifica che, a seguito di accettazione dell'incarico effettuata il 22/12/2020, il dott. Andrea Zanlari è Commissario Straordinario della Camera di commercio di Parma dal giorno 22 dicembre 2020 e fino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

visto che il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, predisposto in attuazione dello Statuto dell'Ente, prevede l'Organismo indipendente di valutazione, stabilendo che è nominato dalla Giunta camerale, che può essere costituito in forma monocratica ovvero collegiale composto da tre componenti, e che le funzioni di tale Organismo possono essere svolte in forma associata per due o più camere di commercio;

ricordato che, sulla base di quanto stabilito dal decreto emesso il 2/12/2016 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (che ha istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance), provvedimento emanato in attuazione del DPR 105/2016 (Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni), della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 19/1/2017, nonché delle note diffuse sul tema dall'Unioncamere nazionale (13962 del 13/7/2016, 888 del 13/1/2017 e 1696 del 24/1/2017)

- con deliberazione n. 95 del 4/7/2017 la Giunta camerale si dotò di un "Organismo con funzioni analoghe a quelle dell'OIV", in composizione monocratica, le cui funzioni sarebbero state svolte in forma associata con la Camera di commercio di Piacenza, per una durata non superiore al triennio 2017-2020 e prevedendo la cessazione anticipata dell'incarico nel momento in cui fosse stato costituito analogo Organismo della nuova

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA

Camera di commercio dell'Emilia, derivante dall'accorpamento ex D. Lgs. 219/2016 delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

- da ultimo, con deliberazione n. 70 del 25/6/2020 la Giunta, considerata la situazione di stallo dell'iter dell'accorpamento, acquisendo specifico parere in merito dall'Unione Italiana, ridefinì la scadenza dell'incarico dell'attuale Organismo con funzioni analoghe a quelle dell'OIV al 31.03.2021, ovvero, se precedente, alla data di costituzione della Camera di commercio dell'Emilia;

considerato che al convenzionamento tra le Camere di commercio di Parma e Piacenza per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV era sotteso sin dall'origine l'intendimento di traghettare in tal modo i due Enti fino alla costituzione della nuova Camera dell'Emilia, avviando nel contempo un proficuo processo di omogeneizzazione graduale di procedure che avrebbe facilitato l'avvio delle attività del costituendo nuovo Ente, interesse tuttora attuale per entrambe le Camere;

dato atto che il sopra citato art. 61 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in Legge 13/10/2020, n. 126, stabilisce, allo stato attuale, che *"tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020"* e che pertanto la procedura di accorpamento dovrebbe essere riavviata entro breve;

ricordato che l'incarico di Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV, affidato in forma associata dalle Camere di Parma e Piacenza, è attualmente ricoperto dalla dott.ssa Ernestina Bosoni, dottore commercialista in Piacenza, revisore contabile, docente presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, autrice di svariate pubblicazioni scientifiche concernenti i temi della revisione contabile, del controllo di gestione e della misurazione della performance, esperta delle funzioni e delle attività camerali per aver svolto presso Enti camerali incarichi analoghi a quello oggi in essere, come emerge dal curriculum vitae dell'interessata;

dato atto del mantenimento del possesso, da parte della dott.ssa Bosoni, dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità necessari per lo svolgimento dell'incarico di Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV, evidentemente attestate dall'iscrizione della stessa dall'11/07/2017 al numero 2024 dell'Elenco nazionale degli OIV, in fascia 2 (connotata da esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche);

tenuto conto dell'apprezzata professionalità e delle specifiche competenze messe in campo dalla dott. Bosoni nell'espletamento dell'incarico;

visto il decreto 6 agosto 2020, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione, da ultimo, ha istituito e regolamentato l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della performance, precisando che l'iscrizione in tale Elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo, confermando in tal senso l'impostazione del precedente decreto 2 dicembre 2016;

verificato, attraverso le FAQ del portale della performance <https://performance.gov.it/faq>, la perdurante validità delle indicazioni a suo tempo fornite con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 19/1/2017: sul sito citato si

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA

legge infatti che *"nella nota circolare si precisa che le amministrazioni diverse da quelle individuate, da ultimo, dall'art. 1, comma 2 del D.M 2 dicembre 2016 (confermate dal D.M 6 agosto 2020) decidono, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. di disciplina dell'Elenco, che individua, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV."*;

svolte le seguenti considerazioni:

- il rinnovo dell'incarico di Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV affidato alla dott.ssa Bosoni in forma associata dalle Camere di commercio di Parma e Piacenza non richiede specifiche formalità, non essendo direttamente applicabile al caso di specie il citato DM 6/8/2020 in quanto le Camere di commercio non rientrano nell'ambito delle amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;
- la ripresa dell'iter dell'accorpamento sconsiglia vivamente di avviare una selezione per l'individuazione di un Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV per il periodo che porterà all'accorpamento (visto che l'avviso per la selezione dell'OIV della Camera dell'Emilia era già stato pubblicato un paio di anni fa, e aveva avuto un discreto riscontro): da un lato la selezione sarebbe prodromica all'affidamento di un incarico di durata presumibilmente tanto breve da scoraggiare la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di possibili candidati; dall'altro la necessità di rispettare le disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19 renderebbe di per sé difficoltoso l'espletamento di una selezione, senza contare il fatto che gli organici delle due Camere di commercio di Parma e Piacenza sono ormai ridotti ai minimi termini, non essendo possibile reintegrare le perdite di unità lavorative dovute al turn over e la gestione di una procedura selettiva condivisa a distanza non è cosa di poco conto;
- affrontare un cambiamento nei propri riferimenti (ci si riferisce all'OIV) comporterebbe per entrambe le Camere di commercio un dispendio di tempo e di energie oggi di fatto insostenibili per Enti allo stremo delle forze;

vista la nota trasmessa in data 12/3/2021 (prot. interno 7391/2021) alle Camere di Parma e Piacenza dalla Consorella di Reggio Emilia, contenente la proposta di allargare la gestione associata dell'Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV anche a tale Ente, per il periodo che porterà alla nomina dell'OIV della Camera di commercio dell'Emilia, e questo dalla conclusione del ciclo di gestione della performance relativo all'anno 2020;

ritenuto che attivare tale opzione porterebbe evidenti benefici: anzitutto una spinta forte verso l'integrazione delle procedure, processo già in corso da tempo fra le tre Camere su svariati fronti e che indubbiamente faciliterebbe l'avvio senza scosse delle attività concernenti la gestione del ciclo della performance da parte del nuovo Ente che nascerà dall'accorpamento; inoltre si potrebbe ipotizzare la realizzazione di un'economia di scala, nel momento dell'allargamento della collaborazione alla Camera di Reggio Emilia;

accertata la disponibilità da parte della dott.ssa Bosoni a proseguire l'incarico oggi in essere, includendo nella collaborazione anche la Camera di Reggio Emilia (mail del 15/3/2021 e pec del 22/3/2021, prot. interno 8199) dalla data di scadenza dell'attuale OIV di tale Ente;

richiamate le seguenti disposizioni:

- art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, novellata da ultimo con D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, che consente alle Camere di commercio di svolgere i compiti e le funzioni attribuite singolarmente o in forma associata;
- art. 7 c. 4 del Decreto Ministeriale del 6/8/2020 il quale prevede che *"Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza"*;
- art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro"*

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA

*accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3";*

- art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce in particolare al comma 2 che "Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili";

## DETERMINA

- a) di rinnovare, per tutte le motivazioni esplicitate in premessa, l'incarico all'attuale Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV, dott.ssa Ernestina Bosoni, fino alla nomina dell'OIV della Camera di commercio dell'Emilia che nascerà dall'accorpamento delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e comunque non oltre il 30/6/2023 (data che si presume corrispondente alla chiusura del ciclo della performance dell'esercizio 2022), includendo nel convenzionamento per la gestione in forma associata anche alla Camera di Reggio Emilia, dal momento in cui andrà a scadenza l'attuale Organismo in carica della Consorella;
- b) di stabilire fin d'ora che l'incarico di cui al punto a) potrà eventualmente essere prorogato per un ulteriore periodo, purchè non venga superata la durata complessiva di tre anni;
- c) di approvare conseguentemente la bozza di convenzione tra le Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per la gestione in forma associata dell'Organismo con funzioni analoghe a quelle dell'OIV, con effetto per le Camere di Parma e Piacenza dal 1° aprile 2021 e per la Camera di Reggio Emilia dalla conclusione del ciclo di gestione della performance relativo all'anno 2020;
- d) di stabilire che il compenso annuo lordo relativo all'incarico a carico della Camera di commercio di Parma viene confermato nella misura di € 5.000,00 oltre oneri di legge, importo da intendersi comprensivo di ogni altra spesa che possa derivare dall'incarico.
- e) di incaricare il Segretario Generale di porre in essere gli atti necessari alla formalizzazione di quanto sopra.

## DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

---

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Andrea Zanlari)

# **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA**

Allegato alla determinazione commissariale n. 29 del 29/03/2021

## **Convenzione per la gestione in forma associata dell'Organismo con funzioni analoghe a quelle dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)**

TRA

La CCIAA di Piacenza avente sede legale in Piacenza, P.zza Cavalli, 35, rappresentata dal Commissario Straordinario Filippo Cella, nato a Piacenza il 1/2/1968,

E

La CCIAA di Parma avente sede legale in Parma, Via Verdi, 2, rappresentata dal Commissario Straordinario Andrea Zanlari, nato a Parma il 29.11.1951,

E

La CCIAA di Reggio Emilia avente sede legale in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria, 3, rappresentata dal Commissario Straordinario Stefano Landi, nato a Reggio Emilia il 30/06/1958,

di seguito denominate "parti" o "firmatari"

PREMESSO CHE

tutte le Camere di commercio, con specifici provvedimenti, hanno manifestato l'intenzione di procedere alla gestione in forma associata dell'Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Istituzione e nomina

E' istituito l'Organismo con funzioni analoghe a quelle dell'OIV" in composizione monocratica, in forma associata tra le Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. L'Organismo è nominato dalle rispettive Giunte camerali o dai Commissari Straordinari che ne esercitano i poteri.

### Articolo 2 – Funzioni e compiti dell'Organismo

L'OIV svolge nei confronti delle Camere di Commercio sottoscrittrici della presente convenzione le funzioni stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente, con particolare riferimento all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e all'art. 6 del DPR 105/2016. L'Organismo si avvarrà della struttura tecnica di supporto individuata all'interno di ciascuna Camera di commercio.

### Articolo 3 - Durata dell'incarico

L'Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV rimane in carica per le Camere di Parma e Piacenza dal 1° aprile 2021, per la Camera di commercio di Reggio Emilia dalla data di scadenza dell'Organismo attualmente in carica, e fino al momento in cui verrà nominato l'OIV della Camera di commercio dell'Emilia che nascerà dall'accorpamento delle Camere di commercio firmatarie della presente convenzione, ex D. Lgs. 219/2016, e comunque fino al 30/6/2023 (data che si presume corrispondente alla chiusura del ciclo della performance dell'esercizio 2022).

# **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PARMA**

L'incarico potrà eventualmente essere prorogato per un ulteriore periodo, purchè non venga superata la durata complessiva di tre anni.

## **Articolo 4 – Costi della gestione associata**

La costituzione in forma associata dell'OIV non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 150/2009.

## **Art. 5 - Compenso ed incarico**

All'Organismo con funzioni analoghe a quelle di OIV sarà riconosciuto un compenso annuo lordo, da rapportare all'effettivo periodo di durata dell'incarico, di € 5.000,00 a carico di ciascuna delle tre Camere firmatarie della presente convenzione, oltre ad Iva e cassa previdenza, ove dovuta, importo comprensivo di ogni altra spesa che possa derivare dall'incarico.

Ciascuna Camera provvederà in modo autonomo e diretto a liquidare all'Organismo la quota a proprio carico.

## **Art. 6 - Ripartizione oneri comuni tra le due Camere**

Ove, per effetto del presente protocollo, dovessero manifestarsi ulteriori oneri comuni, questi saranno ripartiti in parti uguali tra le due Camere.

## **Art. 7 – Privacy**

I firmatari si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

## **Art. 8 – Modifiche della convenzione e risoluzione controversie**

Eventuali modifiche della presente convenzione devono avvenire per iscritto. Le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o attuazione della presente convenzione verranno deferite al servizio di mediazione e arbitrato della Camera arbitrale di Milano e risolte secondo il regolamento di mediazione della stessa.

## **Art. 9 – Spese**

Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico delle parti in misura uguale.

Letto confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Camera di Commercio di Parma  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Camera di Commercio di Piacenza  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Camera di Commercio di Reggio Emilia  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Andrea Zanlari)